

7 Quadro degli incentivi all'assunzione

Considerata l'ampia articolazione delle tipologie di incentivi e la variabilità dei parametri di aiuto previsti nel triennio appena trascorso (sia in relazione all'intensità, sia alla durata del beneficio) si è provveduto, per il periodo 2012 – 2014, a razionalizzarne il quadro complessivo.

Si precisa, tuttavia, che sulla base all'art. 4, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2003 n°7, la Giunta Regionale, in relazione alle risorse disponibili, determinerà annualmente con legge finanziaria l'ammontare degli incentivi alle assunzioni previsti nel piano triennale di politica del lavoro.

Destinatari e

I destinatari dei contributi a titolo di incentivo e le condizioni che devono essere

rispettate ai fini dell'ammissione ai benefici, sono di seguito elencati.

- a. Sono destinatari del contributo a titolo di incentivo i datori di lavoro privati:
- costituiti e attivi al momento della presentazione della domanda;
 - operanti sul territorio della Regione Valle d'Aosta;
 - appartenenti ad una delle seguenti categorie che esercitano attività economica e titolari di partita IVA: imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, soggetti esercenti libere professioni in forma individuale, associata o societaria e lavoratori autonomi;
 - che assumano personale rientrante nelle categorie indicate ai punti successivi con contratto di lavoro tempo indeterminato, o a tempo determinato, e non intermittente.

Il requisito della residenza in Valle d'Aosta deve essere posseduto dal lavoratore al momento dell'assunzione per la quale viene richiesto il finanziamento. Non è sufficiente aver presentato al Comune l'istanza di residenza. Nel caso in cui lo stesso trasferisca fuori Valle la propria residenza in un momento successivo all'assunzione, il contributo rimane comunque in essere per il periodo previsto.

Sono escluse le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato.

- b. Ai fini dell'ammissione ai benefici il datore di lavoro non deve avere effettuato licenziamenti, per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, di personale appartenente alla stessa qualifica professionale o avente mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto della richiesta di finanziamento, nei dodici mesi precedenti la data di assunzione. Nello stesso periodo il datore di lavoro non deve avere personale appartenente alla stessa qualifica professionale, o avente mansioni analoghe a quelle del lavoratore oggetto della richiesta di finanziamento, in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o in mobilità.
- c. Non possono essere ammesse agli incentivi le aziende che presentino domanda per l'assunzione:
- o del coniuge, di parenti entro il 3° grado o di affini entro il 2° grado del titolare o legale rappresentante;
 - o nonché degli eventuali soci dell'impresa (nel caso di società di persone).
- d. I datori di lavoro devono rispettare la disciplina contrattuale prevista dalla normativa vigente ed essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi, nonché con la corresponsione mensile delle retribuzioni.
- e. I soggetti per i quali è richiesto il finanziamento non devono avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso l'impresa richiedente nei dodici mesi precedenti l'assunzione oggetto del finanziamento.
- f. I soggetti per i quali è richiesto il finanziamento non devono avere avuto rapporti di lavoro a tempo determinato presso l'impresa richiedente nei sei mesi

precedenti l'assunzione a tempo indeterminato. Si precisa che per rapporti di lavoro a tempo determinato si intendono esclusivamente quelli in cui è presente l'elemento della subordinazione.

- g. Gli incentivi a favore di un datore di lavoro ammesso a finanziamento che effettui passaggi di dipendenti (dovuti a modifica della ragione sociale, a fusione, a trasformazione o trasferimento di azienda) nel corso del biennio, vengono trasferiti al nuovo datore di lavoro rapportandoli proporzionalmente al periodo lavorativo maturato presso lo stesso. Il trasferimento del finanziamento avverrà su presentazione di comunicazione scritta dell'avvenuto passaggio unitamente a copia del verbale di accordo tra le parti ed i sindacati, oppure idonea documentazione (es. copia dell'atto notarile di riferimento). La presente disposizione si applica anche nel caso di cessione di azienda a terzi: in questo caso il datore di lavoro subentrato acquisisce il contributo per il restante periodo. In ogni caso l'erogazione del contributo rimane subordinata alle disposizioni indicate nell'*Iter procedurale per l'ammissione all'incentivo economico - punto "Erogazione dell'incentivo economico"*.
- h. Nel caso in cui un nuovo datore di lavoro subentri nella gestione di un'attività (o venga variata la forma giuridica o la ragione sociale), non sono ammissibili i finanziamenti per il personale che risultava già in forza nella ditta precedente, salvo quanto previsto al precedente punto g.
- i. La presentazione della domanda da parte di cooperative, anche sociali, regolarmente iscritte nel registro regionale delle cooperative, per l'assunzione di un socio-lavoratore, è ammessa solo nel caso in cui lo stesso sia stato assunto in qualità di lavoratore dipendente.
- j. I datori di lavoro non devono trovarsi in condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*"¹⁵ e dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento 800/2008¹⁶;

Tipologie di incentivo

Le tipologie di incentivo all'assunzione previste per il periodo 2012 – 2014, sono le seguenti:

Lavoratori svantaggiati¹⁷:

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" oppure ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008 per assunzioni a tempo indeterminato di chi non ha un impiego retribuito da almeno 6 mesi.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo¹⁸ nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è pari a 3 anni.

L'intensità dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari al 50% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 1 anno.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" oppure ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008 per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione o di trasformazione di contratto di uomini, e al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è pari a 3 anni.

L'intensità dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari al 50% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione o di trasformazione di contratto di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 1 anno.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" oppure ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008 per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione o di trasformazione di contratto di uomini, e al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è pari a 3 anni.

L'intensità dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari al 50% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione o di trasformazione di contratto di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 1 anno.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" oppure ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008 per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di adulti che vivono soli con una o più persone a carico¹⁹;

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione o di trasformazione di contratto di uomini, e al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è pari a 3 anni.

L'intensità dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari al 50% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione o di trasformazione di contratto di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 1 anno.

Lavoratori molto svantaggiati²⁰:

- Incentivi economici erogati in regime "de minimis" oppure ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008 per assunzioni a tempo indeterminato di chi non ha un lavoro da almeno 24 mesi.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "de minimis", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è pari a 3 anni.

L'intensità dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari al 50% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 2 anni.

Lavoratori disabili²¹:

- Incentivi economici erogati in regime "de minimis" oppure ai sensi dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 800/2008 per assunzioni a tempo indeterminato o determinato di:
 - o Disabile fisico con invalidità civile compresa tra il 46 -79 % o invalidità del lavoro compresa tra il 33 - 60 %;
 - o Disabile fisico con invalidità civile superiore al 79 % o invalidità del lavoro superiore al 60 %;
 - o Disabile psichico o sensoriale con invalidità superiore al 45 %.

L'intensità dell'aiuto erogato sia in regime "de minimis" sia ai sensi dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari a:

- 55% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di disabile fisico con invalidità civile compresa tra il 46 -79 % o invalidità del lavoro compresa tra il 33 - 60 % (sia uomini che donne). L'incentivo è portato al 65% se il disabile ha un'età superiore a 45 anni;
- 65% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di disabile fisico con invalidità civile superiore al 79 % o invalidità del lavoro superiore al 60 % (sia uomini che donne). L'incentivo è portato al 75% se il disabile ha un'età superiore a 45 anni;
- 75% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di disabile psichico o sensoriale con invalidità superiore al 45 % (sia uomini che donne).

La durata massima del beneficio, per tutte le tipologie di disabilità, è di 3 anni.

Altre categorie di persone oggetto di inserimento lavorativo:

- Incentivi economici erogati in regime “*de minimis*” oppure ai sensi degli artt. 2, 12 comma 3, 15 del Reg. (CE) n. 800/2008 per assunzioni a tempo indeterminato di giovani ricercatori;

L'intensità dell'aiuto è:

- in regime “*de minimis*”, non superiore al 40% del costo salariale lordo del personale (ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione);
- ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione - articoli 2, 12 comma 3, 15, a fronte di un progetto di investimento:
 - non superiore al 20% nel caso di piccole imprese;
 - non superiore al 10% nel caso di medie imprese.

Il periodo per il quale viene concesso il contributo non può essere superiore a 2 anni.

Le attività per cui possono essere assunti giovani ricercatori sono: ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico.

Possono essere destinatari del contributo le imprese, operanti in Valle d'Aosta, per l'assunzione di giovani ricercatori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non intermittente, da inserire in un progetto di ricerca da attivare o già attivo presso l'impresa, la cui descrizione va allegata alla richiesta di contributo;

I ricercatori da assumere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laureati (in possesso di laurea di 1° livello o specialistica o magistrale o vecchio ordinamento o dottorato di ricerca);
 - esperienza di ricerca per un periodo di almeno 18 mesi, anche discontinui;
 - disoccupati ai sensi del D.lgs 181/2000;
 - residenza in Valle d'Aosta.
- Erogazione di incentivi economici in regime “*de minimis*” oppure ai sensi dell'art. 40 del reg. CE n. 800/2008 per l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito di un tirocinio della durata di 6 mesi, di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni diplomati o laureati.

L'assunzione di personale residente in Valle d'Aosta, di età compresa tra 18 e 32 anni appartenente alla categoria di “lavoratore svantaggiato” o “lavoratore molto svantaggiato” rispettivamente ai sensi dell'art. 2 comma 18, lett. a) e comma 19 del Reg. CE 800/2008 a seguito di un tirocinio della durata di sei mesi. I requisiti della residenza in Valle d'Aosta e dell'età devono essere posseduti dal lavoratore al

momento dell'assunzione per la quale viene richiesto il finanziamento. Non è sufficiente aver presentato al Comune l'istanza di residenza. Nel caso in cui lo stesso trasferisca fuori Valle la propria residenza in un momento successivo all'assunzione, il contributo rimane comunque in essere per il periodo previsto.

Il tirocinio è promosso dai servizi del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione o da un ente dallo stesso individuato e operante in regime di concessione, è regolato da una convenzione tra l'ente promotore e l'azienda ospitante. I contributi previsti dal presente paragrafo vengono concessi per assunzioni effettuate anche con contratto a part-time così composto:

- Part-time orizzontale: a partire da un minimo di 15 ore settimanali;
- Part-time verticale: a partire da un minimo di 5 mesi all'anno eventualmente anche non continuativi.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le assunzioni con qualifiche non inferiori al primo livello di competenza, dal primo al settimo grande gruppo professionale delle qualificazioni ISTAT delle professioni CP2011.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è pari a 3 anni.

L'intensità dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari al 50% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 1 anno, se svantaggiato, 2 anni se molto svantaggiato.

- Erogazione di incentivi economici in regime *de minimis* oppure ai sensi dell'art. 40 del reg. CE n. 800/2008 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni diplomati o laureati.

L'assunzione di personale residente in Valle d'Aosta, di età compresa tra 18 e 32 anni appartenente alla categoria di "lavoratore svantaggiato" o "lavoratore molto svantaggiato" rispettivamente ai sensi dell'art. 2 comma 18, lett. a) e comma 19 del Reg. CE 800/2008. I requisiti della residenza in Valle d'Aosta e dell'età devono essere posseduti dal lavoratore al momento dell'assunzione per la quale viene richiesto il finanziamento. Non è sufficiente aver presentato al Comune l'istanza di residenza. Nel caso in cui lo stesso trasferisca fuori Valle la propria residenza in un momento successivo all'assunzione, il contributo rimane comunque in essere per il periodo previsto.

I contributi previsti dal presente paragrafo vengono concessi per assunzioni effettuate anche con contratto a part-time così composto:

- Part-time orizzontale: a partire da un minimo di 15 ore settimanali;
- Part-time verticale: a partire da un minimo di 5 mesi all'anno eventualmente anche non continuativi.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le assunzioni con qualifiche non

inferiori al primo livello di competenza, dal primo al settimo grande gruppo professionale delle qualificazioni ISTAT delle professioni CP2011.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è pari a 3 anni.

L'intensità dell'aiuto erogato ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 800/2008, è pari al 50% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 1 anno, se svantaggiato, 2 anni se molto svantaggiato.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori a cui manchino non più di 5 anni per il raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 65% del costo salariale lordo sia nel caso di assunzione di uomini che di donne. La durata massima del beneficio è pari a 5 anni.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" per la trasformazione di contratto di apprendistato prima della scadenza;

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di trasformazione di contratto di uomini, e al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è di 3 anni.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che hanno compiuto il 45° anno di età e che hanno perso il lavoro.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è di 3 anni.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in lista di mobilità.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è di 3 anni.

- Incentivi economici erogati in regime "*de minimis*" per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in lista di mobilità in deroga.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime "*de minimis*", è pari al 50% del costo

salariale lordo nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è di 3 anni.

- Incentivi economici erogati in regime “*de minimis*” per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori sospesi a zero ore in CIGS o in CIG in deroga.

L'intensità dell'aiuto erogato in regime “*de minimis*”, è pari al 50% del costo salariale lordo nel caso di assunzione di uomini, al 55% nel caso si tratti di donne. La durata massima del beneficio è di 3 anni.

- Contributi economici erogati per assunzioni a tempo determinato di persone da impiegare in lavori di utilità sociale (LUS).

Lavori di utilità sociale per il recupero socio-occupazionale

E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 100% del costo del lavoro dei lavoratori coinvolti, dei capisquadra e del tutor, oltre al rimborso delle spese sostenute per il supporto e l'accompagnamento al lavoro.

Lavori di utilità sociale per accompagnamento alla pensione

L'assunzione potrà avere durata compresa da 6 a 60 mesi, non prorogabili, ed è prevista l'erogazione di un contributo pari al 50% del costo del lavoro delle persone assunte. Questa misura è in alternativa e non cumulabile con la possibilità prevista dall'art. 5 comma 1 e 2 della legge regionale n. 1 del 23/01/2009.

Lavori di utilità sociale per lavori stagionali

Gli incentivi all'assunzione riguardano le seguenti categorie di soggetti:

- donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi; è prevista l'erogazione di un contributo pari al 70% del costo del lavoro delle persone assunte;
- persone iscritte ai LUS per un periodo massimo di 4 mesi non prorogabili; è prevista l'erogazione di un contributo pari al 50% del costo del lavoro delle persone assunte.

Nell'ambito dei progetti LUS, viene applicato a tutti i lavoratori di utilità sociale il Contratto di lavoro appositamente definito dalle parti sociali.

- Incentivi economici erogati in regime “*de minimis*” per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di persone in situazione di disagio sociale.

Per “*persone in situazione di disagio sociale*” sono da intendersi quelle di seguito elencate:

- i soggetti coinvolti in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale attestata dai servizi socio-sanitari competenti;
- i soggetti in situazioni di tossicodipendenza, ex-tossicodipendenza, alcool dipendenza attestata dal Ser.T (Servizio tossicodipendenze);
- i soggetti in situazione di detenzione (ivi compresa la circostanza di esecuzione

penale esterna) ed ex detenzione. Sono considerati “ex detenuti” esclusivamente coloro che siano stati scarcerati o che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre 12 mesi;

- le donne in cerca di occupazione da oltre 24 mesi;
- disoccupati di lunga durata, da oltre 12 mesi, di età superiore a 32 anni;

L'intensità dell'aiuto erogato in regime “*de minimis*”, è pari:

- al 50% del costo salariale lordo per assunzioni a tempo determinato (uomini e donne),
- al 75% del costo salariale lordo per assunzioni a tempo indeterminato (uomini e donne).

La durata massima del beneficio è di 3 anni.